



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Atto di messa in mora ed autonoma impugnabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 11°,
Sentenza n. 11591 del 17/6/2026 (pubbl. il 9.7.26).

Composizione

Pres. D'Emmanuele e Rel. Guglielmo.

Schema classificazione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO – 001 IN
GENERE.

Titoletti

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario
(disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In
genere atto atipico di messa in mora - Autonoma impugnabilità -
Ammissibilità - Fondamento.

Massima

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili
contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma, in
ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon
andamento della pubblica amministrazione, ogni atto adottato dall'ente
impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa
tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche
sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario,
senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto
ritenere immediatamente impugnabile anche un atipico atto di messa in
mora pure quando, nelle more, sia stato emesso e notificato un avviso di
accertamento.

Rif. normativi

Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5°, Ordinanza n. 10667 del 23/4/2025
(CONF.).

Anno pubbl.

2026.